

TI_GERICHTE 12.1996.37 vom 1. Oktober 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-10-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1996.37

FR: TI_GERICHTE 12.1996.37 du 1 octobre 1996

IT: TI_GERICHTE 12.1996.37 del 1 ottobre 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Nell'agosto-settembre 1989 la _____ ha venduto alla ditta _____ di _____ due aeroplani, un Piper _____ ed un Piper _____, per il prezzo complessivo di US\$ 670'000.-. Con lettera 13 settembre 1989 (doc. D) la ditta _____ confermava alla _____ gli accordi in tal senso, specificava che gli aeroplani dovevano essere consegnati a _____ in condizioni di volare e con tutti i necessari documenti compreso il certificato per l'esportazione (Export C of A's) ed annunciava la rimessa, poi avvenuta, del saldo sul prezzo della compravendita. Nell'ottobre successivo la _____ ha venduto il Piper _____ a _____ e con scritto 19 febbraio 1990 gli ha ceduto tutti i diritti e tutte le azioni relative a questo apparecchio nei confronti della _____ (doc. B). Sia al momento della prima che della seconda vendita il Piper _____ era stazionato presso la _____ a _____ dove era anche stato danneggiato, a metà agosto 1989, a seguito di un forte temporale.

E. 2

_____ procede, con la causa che ci occupa, nei confronti della _____ per ottenere la restituzione dell'importo di Fr. 128'363.20 da lui pagato alla _____ per le riparazioni dei danni causati all'apparecchio dal maltempo e per gli interventi e controlli necessari, dopo le 100 h. di volo, all'ottenimento del certificato di esportazione. Fa valere la pretesa contrattuale originaria della prima acquirente _____, a lui ceduta. Con la risposta di causa la _____ contesta ogni pretesa dell'attore sostenendo in particolare di aver venduto alla _____ l'apparecchio così come si trovava senza nessun impegno a farlo riparare e revisionare, tanto è vero che il prezzo di vendita del Piper _____ era stato fissato in soli US\$ 5'000.- proprio in considerazione del pessimo stato in cui si trovava.

E. 3

Il Pretore, con il giudizio impugnato, ha accolto integralmente la petizione. Ha ritenuto provato che le parti contrattuali alla prima compravendita avessero concordato la consegna di entrambi i velivoli in stato di volo e di conseguenza l'assunzione per la venditrice _____ anche delle spese di riparazione e di ripristino del Piper _____. Questi interventi sarebbero stati del resto proprio commissionati alla _____ dalla _____ per il tramite del suo dipendente ing. _____. La cessione dei diritti contrattuali della prima compravendita da parte della _____ ad _____ darebbe a questi legittimazione per ottenere direttamente dalla _____ rimborso di queste

spese, da lui sopportate.

E. 4

Con l'appello la società convenuta chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la petizione. Contesta l'applicabilità del diritto svizzero al rapporto giuridico instauratosi con la cessione dei diritti contrattuali dalla _____ ad _____. Trattandosi di cessione all'appellato non è sufficiente provare l'eventuale violazione contrattuale nei confronti della cedente ma è necessario provare che quest'ultima abbia anche subito un danno effettivo da quella violazione. In ogni caso nega di essersi mai impegnata ad assumere qualsiasi riparazione ed eccepisce altresì che l'ing. _____ avesse potere di rappresentanza per vincolare la società sia nel promettere prestazioni alla _____ che nell'ordinare interventi sull'aereo alla _____. Qualora invece dovessero, per denegata ipotesi, essere confermati questi impegni della venditrice e la conseguente consegna senza i requisiti imposti dal contratto sarebbero applicabili le norme di garanzia per i difetti (assenza di qualità promessa) e la compratrice non avrebbe mai rispettato nessuna delle incombenze di tempestiva notifica imposte dalla legge. Eccepisce pure l'inammissibilità dell'estensione della domanda di condanna in sede di conclusioni e la misura degli interessi moratori riconosciuti. Con le osservazioni all'appello la controparte ne chiede la reiezione per i motivi che, se del caso, saranno ripresi nel seguito dell'esposizione di diritto.

E. 5

Per quanto riguarda il diritto applicabile alla fattispecie non ci si può distanziare da quello svizzero così come ha deciso il primo giudice per motivi procedurali legati all'atteggiamento in causa delle parti e per motivi sostanziali. Infatti, negli allegati introduttivi di causa, sono state richiamate le norme di diritto svizzero senza che alcuno vi si opponesse e ciò può essere considerato come l'espressione, la conseguenza o almeno l'indizio di una scelta del diritto cosciente e tacita. Inoltre, contrariamente alla tesi dell'appellante, la cessione riguarda i diritti del primo contratto di compravendita, sottoposto al diritto svizzero, e di conseguenza, per l'art. 145 cpv. 1 LDIP, è questo diritto quello applicabile sia alla cessione come tale, la cui validità od estensione non è messa in discussione, sia all'esercizio dei diritti che ne derivano.

E. 6

Le risultanze di causa - senza dover far capo alla deposizione del signor _____ che non serve al presente giudizio e che quindi è inutile esaminare alla luce della correttezza formale della sua assunzione per rogatoria negli Stati Uniti - dimostrano che la _____ ha venduto l'aereo Piper _____ alla _____ non nello stato in cui si trovava ma invece in perfetto stato di volo quindi con l'impegno di farlo riparare e revisionare a proprie spese. Basterebbero per raggiungere questa convinzione i contenuti delle comunicazioni 13 settembre 1989 (doc. D e doc. 11a) e 18 settembre 1989 (doc. 8) inviate dalla _____ alla _____ e che quest'ultima non ha mai eccepito, se non solo in corso di causa, essere la reale, effettiva e concorde volontà contrattuale delle parti: la prima lettera conferma i termini dell'accordo ed al proposito precisa che gli aeroplani dovevano essere consegnati "in an airworthy condition and with all necessary documents, including the Export C of A's", la seconda riconferma indirettamente tali pattuizioni poiché richiede conferma che la _____ si sta interessando delle pratiche burocratiche necessarie per l'ottenimento dei permessi dalle autorità svizzere. Se così non fosse stato la _____

avrebbe dovuto immediatamente opporre la non conformità dello scritto con le precedenti intese (art. 6 CO). Prova altrettanto eloquente proviene dalla testimonianza dell'ing. _____ allora dipendente dell'appellante, che ha avuto modo di riferire che "alla _____ era stata promessa la consegna dei due aerei ad un prezzo preciso nel quale era compresa la asportabilità, cioè in condizioni di volo certificate dall'uff. federale per l'esportazione" (teste _____, pag. 1, retro). Oltre a ciò emerge inconfutabilmente dalle risultanze istruttorie che è stata proprio l'appellante a commissionare alla _____, per il tramite dell'ing. _____, l'esecuzione dei lavori sul Piper _____ (teste _____ l, pag. 2; teste _____ risposte a domande rogatorie 4 e 5; doc. I4, I6, I7, I9, I11, I20, I21: formulari della _____ dai quali appare l'ordinante i lavori). Va inoltre rilevato che l'appellante stessa, in sede di conclusioni, ha esplicitamente ammesso che secondo le pattuizioni contrattuali intercorse con la _____ il Piper _____ avrebbe dovuto essere riparato dai danni della bufera e rimesso in stato di volo, pur contestando tuttavia di avere garantito l'ottenimento del certificato di navigabilità (conclusioni, pag. 5). Mal si comprende come l'appellante, in stridente contrasto con quanto ammesso in precedenza, neghi, in sede di appello, di avere promesso almeno la riparazione dei danni, contraddizione che non giova certo alla sua buona fede. E ciò nemmeno per quanto concerne la contestazione attorno al potere di rappresentanza dell'ing. _____ al quale, senza doversi addentrare nei dettagli degli eventuali limiti interni, la _____ non nega di aver validamente concluso, in suo nome, la compravendita degli aerei e di conseguenza deve sopportare il fatto che terzi in buona fede le imputino la totalità degli effetti derivanti da quello stesso rapporto.

E. 7

La _____ impegnatasi contrattualmente a consegnare l'aereo in perfetto stato di volo, ha però solo parzialmente fatto fronte a questo suo obbligo dando l'ordine di riparazione alla _____ ma non pagando tali interventi che sono, in definitiva, stati assunti da _____ per permettere di portarli a termine (teste _____, risposta a domanda rogatoria 8) e quindi di ottenere il velivolo in condizioni conformi al contratto. La _____ ha così violato il contratto - senza che al proposito debbano essere scomodate le norme attorno alla garanzia per difetti della cosa venduta - poiché non ha adempiuto nel debito modo l'obbligazione assunta, non compiendo l'atto finale che avrebbe dato soddisfazione alla controparte contrattuale, fornendo così una esecuzione imperfetta; ciò che permette alla controparte di esigere il risarcimento del danno (art. 97 cpv. 1 CO), rappresentato dall'importo che avrebbe dovuto versare la stessa _____ alla _____ per adempiere compiutamente, nei confronti dell'acquirente, gli obblighi contrattuali derivanti dalla compravendita e che invece ha dovuto versare l'attore.

E. 8

Ma anche se non si volesse seguire la strada della cessione che porta a considerare _____ come sostituto di _____ nella prima compravendita, l'attore sarebbe ugualmente legittimato a procedere nei confronti della _____ per aver compiuto, pagando le riparazioni, una gestione d'affari impropria (a suo favore) che gli consente, ai sensi dell'art. 423 cpv. 2 CO, di ottenere il rimborso delle spese occorse gli nel limite dell'arricchimento del quale ha beneficiato la _____ (DTF 86 II 18 consid. 4). Per evitare di compromettere la realizzazione della compravendita _____ ha pagato, per suo conto e nel proprio interesse, delle prestazioni dovute da _____ la quale si trova arricchita di quello stesso importo che, per contratto, si era assunta e che non ha onorato.

E. 9

Le contestazioni dell'appellante riguardo all'ammontare dei costi di riparazione e ripristino sono ampiamente tardive non essendo mai state sollevate in prima istanza (art. 321 cpv. 1 litt. b CPC) quando lo dovevano e lo potevano essere anche con riferimento alla nota di credito per errore di calcolo della _____ già conosciuta al momento dell'inoltro della replica attraverso l'esame del doc. I

E. 12

La modifica della domanda dell'attore, in sede di replica e ancora con le conclusioni, è poi perfettamente legittima dal momento che si riferisce agli stessi fatti ed agli stessi documenti presentati con gli allegati scritti introduttivi e si limita ad estendere l'originaria domanda di condanna (Cocchi/Trezzini , CPC, ad art. 75 n. 5). Sono invece da considerare le censure relative alla decorrenza dell'interesse di mora che il Pretore ha concesso, per tutto il capitale, dalla data della petizione mentre invece la necessaria interpellazione (102 cpv. 1 CO) è ravvisabile unicamente al momento della presentazione dei singoli allegati di causa nei quali la pretesa è stata per la prima volta quantificata: quindi su Fr. 70'000.- dal 10 aprile 1990 (data della petizione), su Fr. 35'974.50 dal 14 settembre 1990 (data della replica) e su Fr. 22'388.70 dal 14 novembre 1995 (data delle conclusioni). L'appello viene quindi solo parzialmente accolto per quest'ultimo motivo senza che tale minima soccombenza possa influire sul riparto di spese e ripetibili che sono da caricare integralmente, in prima e seconda sede, alla parte convenuta ed appellante. Per i quali motivi visti, per le spese, l'art. 148 CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia 1. L'appello 5 febbraio 1996 della _____ (già _____) è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 12 gennaio 1996 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è così parzialmente riformata:

1. La petizione 10 aprile 1990 è parzialmente accolta e di conseguenza la convenuta è condannata al pagamento dell'importo di fr. 128'363.20 oltre interessi al 5 % dal 10 aprile 1990 su fr. 70'000.-, dal 14 settembre 1990 su fr. 35'974.50 e dal 14 novembre 1995 su fr. 22'388.70. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'500.-- e le spese., da anticiparsi dalla parte attrice, sono poste a carico della convenuta, la quale rifonderà all'attore fr. 7'500.- a titolo di ripetibili. 2. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 2'600.- b) spese fr. 100.-
Totale fr. 2'700.- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili d'appello. 3.

Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente

Il segretario